



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO**

DETERMINAZIONE N. 59 / 2023

DEL 10/03/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma - istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 20 del 15.02.2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.02.2022 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di Previsione 2022-2024";

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 11/2022, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Premesso che in seguito ad attenta attività di monitoraggio svolto dal personale della P.L., anche a causa del lungo periodo di emergenza causato dalla pandemia Covid-19, si è riscontrata la presenza sul territorio comunale di un numero di veicoli in stato di evidente e/o potenziale abbandono che, pur non essendo preoccupante, necessita comunque un intervento rapido e risolutivo;

Rilevato che:

- a) sia dal punto di vista della salvaguardia ambientale sia da quello del decoro urbano, tali abbandoni non sono tollerabili e che il mancato e risolutivo intervento può dare luogo a fenomeni emulativi;
- b) è preciso compito dei Comuni, in quanto proprietari della strada, provvedere secondo la normativa in materia, sia per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni amministrative previste, sia alla rimozione e smaltimento dei veicoli abbandonati classificabili come rifiuti;

Ritenuto, per le ragioni appena esposte, di dover dare corso, senza indugio, ad un'attenta attività di polizia volta all'accertamento delle violazioni a carico dei trasgressori individuabili e, in ogni caso, alla rimozione, finalizzata alla demolizione e alla radiazione dai registri pubblici dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti sul suolo pubblico;

Rilevato che tale attività, se svolta direttamente dagli Uffici comunali comporterebbe un esborso finanziario da parte del Comune valutabile tra i 350,00 ed i 400,00 euro a veicolo, e che – con molta probabilità - solo una parte di tali somme potrebbe essere recuperata nei pochi casi di individuazione e rintraccio del trasgressore/proprietario;

Vista la normativa specifica in materia:

- D.M. Interno 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai Centri di Raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 923, 927 e 929 del codice civile"
- D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- D.lgs. 152/2006, art. 255, che sanziona l'abbandono di veicoli diversi da quelli indicati al punto precedente;

Ritenuto che, in base ai costi fissi e di mercato previsti per la radiazione dei veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la rottamazione, la rimozione dal luogo di abbandono e l'eventuale custodia presso il deposito messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria per 60 giorni, si può stimare un costo medio per veicolo così calcolato:

- *radiazione dal PRA: € 44,00 in caso di disponibilità del certificato di proprietà originale;*
- *radiazione dal PRA € 57,00 in caso di smarrimento del certificato di proprietà originale;*
- *costi agenzia: € 50,00;*
- *costi rimozione veicolo: € 100,00;*
- *costi custodia veicolo cat. M1 (per 60 giorni): € 150,00;*

Considerato che la ditta aggiudicataria, nei casi in cui – successivamente alla rimozione – il proprietario del veicolo abbandonato si presenta presso il Comando di P.L. per il ritiro dello stesso

o per procedere direttamente alla sua radiazione dal PRA, trae comunque un guadagno derivante dalle spese di rimozione e di custodia e che negli altri casi, la ditta medesima, trae un guadagno variabile e difficilmente quantificabile, con la vendita di parti di meccaniche e di carrozzeria (ricambi) riutilizzabili per legge;

Rilevato, quindi, che in base al dato statistico disponibile, riferito il periodo 2013-2021, si possa ipotizzare il rinvenimento di un numero di veicoli non superiore a cinque per anno solare e che, pertanto, si può quantificare in:

- € 2.000,00 i.v.a. compresa la spesa massima che il Comune sarebbe chiamato a sostenere annualmente per le procedure di Legge sopra riassunte;
- € 2.500,00 i.v.a. compresa il potenziale guadagno che la ditta aggiudicataria trarrebbe dalla fornitura del predetto servizio;

Dato atto che si rende necessario attivare una procedura di scelta del contraente e che la procedura stessa riguarda la rimozione dei veicoli (di ogni categoria) abbandonati sul territorio comunale di massa complessiva pieno carico fino a 3,5 tonnellate, custodia degli stessi presso il deposito messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria, radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico e successiva rottamazione di rimozione e demolizione dei veicoli abbandonati;

Ricordato che:

- l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, dispone che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Codice;
- per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- c) che il Responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del Codice e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, è il Responsabile del Settore Vigilanza e Controllo;

Richiamate le modalità/condizioni di fornitura del servizio previste nella scheda tecnica che si allega alla presente, in cui sono specificati l'oggetto dell'affidamento, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali richiesti;

Preso atto che è stato assegnato al presente progetto il codice identificativo **CIG: Z353A44366**;

Preso atto della regolarità contributiva numero di prot. INAIL_35739399, Data richiesta 28/11/2022, Scadenza validità 28/03/2023

Vista l'offerta economia fatta pervenire dalla ditta F.Ili Gianquinto Sas con sede a Gerenzano in via Risorgimento n. 167, p.i. 02454090123, in data 25.02.2023 con num. Prot. 2788, la quale non prevede costi per il Comune di Induno Olona per tutte le operazioni ed attività sopra descritte, ad eccezione della residuale ipotesi in cui il veicolo rimanga in deposito più di ottanta giorni conteggiati dalla data di rimozione e solo se tale circostanza dipenda da oggettivi ritardi od inadempienze degli Uffici Comunali; in tale ipotesi, dall'ottantunesimo giorno, è previsto il pagamento di una tariffa di € 2,00 + i.v.a. al giorno;

Vista la documentazione presentata dalla ditta stessa, attestante il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa in materia;

Ritenuta tale offerta confacente alle esigenze del servizio intende provvedere;

Evidenziato, altresì, come:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n.160 del 30.12.2022 ad oggetto "Esercizio provvisorio anno 2023. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2023 (art. 163 del d.lgs. 267/2000", immediatamente eseguibile, con la quale è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell'esercizio provvisorio 2023 per gli stessi capitoli ed importi previsti per l'annualità 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024;

Dato atto, inoltre che la stessa prestazione di cui sopra rientra nei limiti della quota dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;

- l'art. 109 comma 2 del sopraccitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;

- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

- lo Statuto comunale;

- il regolamento di contabilità

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei procedimenti comunali, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

1) di approvare l'allegata scheda tecnica – sottoscritta in segno di accettazione dalla ditta incaricata - che prevede le finalità, le modalità e la durata del Servizio in oggetto, cui la ditta affidataria dovrà attenersi, dichiarando prima dell'inizio del servizio di accettarne incondizionatamente il contenuto;

2) di affidare il servizio in questione alla ditta F.lli Gianquinto S.a.s. con sede a Gerenzano in via Risorgimento n. 167, p.i. 02454090123;

3) di dare atto che la presente procedura riguarda la rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale di massa complessiva p.c. fino a 3,5 tonnellate, custodia degli stessi presso il deposito messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria, radiazione dal Pubblico Registro

Automobilistico e successiva rottamazione. La procedura potrà essere considerata positivamente conclusa dal momento in cui la ditta aggiudicataria avrà fatto pervenire al Comando di P.L. la certificazione di radiazione del veicolo dal P..R.A.;

4) di dare, altresì, atto che per il servizio in questione, come previsto nella scheda tecnica allegata e dall'offerta presentata dalla ditta, il Comune di Induno Olona sarà tenuto al solo pagamento di una tariffa di € 2,00 + i.v.a. al giorno dall'ottantunesimo giorno, nella sola ed ipotetica eventualità in cui il veicolo rimanga in deposito più di ottanta giorni conteggiati dalla data di rimozione e solo se tale situazione dipenda da oggettivi ritardi od inadempienze degli Uffici Comunali;

5) di impegnare per le eventuali situazioni di cui al precedente punto 4) la somma di 375,00, da imputare al capitolo 10303011140 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025;

6) di stabilire che il servizio avrà durata di anni uno, rinnovabile qualora consentito dalle norme in vigore al momento della scadenza, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 10/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)